

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI
SOLIDARIETÀ' DIFENSIVO**

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2021, presso gli uffici della Società GESAC S.p.A., si tiene la riunione:

TRA

La Società Gesac s.p.a , nelle persone del Dott. Roberto Barbieri e del Dott. Davide Behar, (di seguito anche solo la «Società»)

E

Le OO.SS.:

FILT- CGIL nelle persone dei Signori Domenico Lombardi e Stefano Festa;

FIT-CISL nella persona del Signor Ugo Milone;

UILTrasporti nella persona del Signor Giovanni Marino;

UGL T.A. nella persona dei Signori Pasquale Lione e Mario Mele;

USB L.P. nella persona del Signor Ottavio Vollero.

Le RR.SS.AA. nelle persone dei Signori: Pasquale Ingenito, Gennaro Piscopo, Cuono Iovine, Filippo Agresti, Antonio Vitiello, Massimiliano Leggiero, Rosario Savarese, Massimiliano Marino, Francesco Cioffi, Raffaele Polimeno

(di seguito, cumulativamente, anche solo le «Parti»)

PREMESSO CHE

La Società GESAC S.p.A. gestisce l'Aeroporto di Napoli – Capodichino (oltre all'Aeroporto di Salerno Pontecagnano che non è oggetto di questo Accordo) impiegando nell'unità produttiva in questione complessivamente 384 dipendenti, ai quali viene applicato, salvo che per i dirigenti, il CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Gestori Aeroportuali.

La forza di cui sopra è così suddivisa: 8 dirigenti, 25 quadri, 333 impiegati e 18 operai.

L'orario di lavoro si articola – per il personale full time – in 38,5 ore settimanali; si precisa, altresì, che nell'organico aziendale operano anche lavoratori part-time di tipo orizzontale, verticale e misto.

GESAC, nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione di Gestione Totale, dal Contratto di Programma e dal Regolamento di Scalo ENAC, assicura la continuità e regolarità dei processi ope-

FC

DB

rativi aeroportuali - sia che attengano al servizio verso il cliente passeggero che alle operazioni di volo - garantendo elevati standard di qualità e *Safety* del servizio offerto.

GESAC, negli ultimi anni, si è contraddistinta per un costante e progressivo incremento del traffico passeggeri, creando occupazione e sviluppo per l'intera filiera turistica della Regione Campania. Nello specifico, attraverso importanti accordi commerciali con le principali compagnie aeree low cost (in particolare Ryanair) il traffico sullo scalo di Capodichino è cresciuto a due cifre, determinando, peraltro, il management societario e la proprietà all'acquisizione dello scalo salernitano, come sopra riportato, per garantire una seconda pista alle crescenti esigenze del traffico.

Purtroppo nell'anno 2020, a causa dell'esplosione della pandemia da COVID-19, questo processo di crescita si è bruscamente interrotto e GESAC è stata costretta a richiedere - per lo scalo di Capodichino - dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 la CIGS dovuta a crisi aziendale per evento improvviso e non imputabile all'impresa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 2, comma 3 del D.M. n.° 94033/2016.

Nella circostanza, la drastica ed improvvisa riduzione del volume di attività conseguente all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid 19 portò, nell'arco di poche settimane, ad una repentina riduzione del numero di voli e ad un crollo dei coefficienti di riempimento degli aeromobili, per cui già da subito emerse l'impossibilità di fronteggiare la crisi stessa con il ricorso al contratto di solidarietà.

Ad un anno dall'esplosione della pandemia da COVID-19, le Parti, nel mese di marzo 2021, si sono nuovamente incontrate e la Società ha illustrato alle OO.SS. il perdurare delle conseguenze della crisi in termini di riduzione del volume di attività, dei fatturati e margini e relative ricadute occupazionali.

Nondimeno, in tale circostanza, veniva evidenziato come, rispetto al mese di marzo dell'anno precedente, appunto quando la pandemia esplose repentinamente e con essa la crisi economica correlata, esistesse una maggiore consapevolezza del fenomeno, anche alla luce delle contromisure attuate dai Governi, prime fra tutte l'attuazione dei piani vaccinali, e quindi anche una migliore capacità di programmazione che rendeva possibile, a differenza di quanto in precedenza accaduto, il ricorso al contratto di solidarietà.

In tale scenario, le Parti definivano appunto di ricorrere nuovamente alle integrazioni salariali mediante CIGS con causale contratto di solidarietà ex art. 21, comma 1, lett. c) d.lgs. 148/15 e art. 4 del D.M. n.° 94033/2016 stipulando il relativo Accordo Sindacale in data 17 marzo 2021, per 9 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Durante questi mesi si sono registrati notevoli progressi sotto il profilo sanitario nella gestione della pandemia e sicuramente si è andata consolidando una maggiore consapevolezza nel mettere in atto le relative contromisure per arginarne gli effetti anche sul tessuto economico-sociale. Anche nel Trasporto Aereo, fra i più colpiti dalla crisi pandemica, pertanto, si è assistito a segnali di miglioramento ed in particolare l'Aeroporto di Napoli ha registrato, dal punto di vista dei dati di traffico,

FC

RB

DB

soprattutto nel periodo estivo, segnali di ripresa, non sufficienti, però, a fare rientrare del tutto la situazione di esuberi che avevano generato il precedente ricorso all'ammortizzatore sociale.

In particolare, presso lo scalo di Napoli, al 31 ottobre 2021, il decremento del traffico rispetto al periodo pre-COVID si è attestato ancora su di un valore pari al 63%, sebbene, se si considera il solo mese di ottobre rispetto a quello del 2019, tale diminuzione si riduce a circa il 30%.

Quanto sopra porta inevitabilmente alla dichiarazione di un esubero quantificabile come pari a 12 FTE, secondo le attuali previsioni di traffico 2022 e salvo eventi imprevisi ed improvvisi che possano impattare sul traffico passeggeri, che riguarda allo stato le posizioni di ufficio. Per tale esubero si precisa che non si è provveduto ad aprire una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991.

Quindi le parti hanno convenuto, tenendo conto delle condizioni di mercato e del particolare scenario aziendale, di ricorrere, per il personale appartenente alle categorie dei Quadri, Impiegati ed Operai, al Contratto di Solidarietà difensivo, disciplinato dal D.Lgs 148/2015 e ss.mm.ii., che consente alla Società di gestire l'attuale situazione di difficoltà esistente continuando a salvaguardare l'occupazione ed il mantenimento delle professionalità esistenti.

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.
2. La Società e le OO.SS. sottoscritte convengono sull'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo previsto e disciplinato dal D.Lgs 148/2015 per 5 mesi a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/05/2022, che interesserà complessivamente n.° 65 dipendenti, come da allegati prospetti mensili, dove sono evidenziati i dati anagrafici, la data d'assunzione, la qualifica, il reparto d'appartenenza, l'orario settimanale, l'orario in solidarietà e la % di solidarietà del personale interessato.
3. Sarà interessato all'applicazione del CdS anche personale con orario di lavoro a tempo parziale in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro part-time riveste carattere strutturale nell'ambito dell'organizzazione del lavoro aziendale.
4. Il contratto di solidarietà sarà applicato ai dipendenti indicati nei prospetti mensili allegati sulla base della rimodulazione dell'orario di lavoro ivi specificata.
5. Le riduzioni dell'orario di lavoro verranno realizzate con modalità in senso verticale con modulazione e programmazione settimanale (unità di misura basata sull'intera giornata di lavoro) che verrà definita in funzione delle esigenze aziendali, tenendo conto del fondamentale principio di equa e ragionevole distribuzione dei sacrifici tra tutti i lavoratori nell'ambito di una medesima area di attività omogenea e fatte salve l'esigenze di natura tecnico-organizzativa aziendale, fondate sulla natura infungibile di talune mansioni/professionalità, ed in coerenza con i prospetti mensili allegati.

FC

D13

6. La riduzione dell'orario di lavoro potrà raggiungere le percentuali massime indicate per ciascun lavoratore su base mensile nei prospetti di cui sopra allegati al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
7. I lavoratori riceveranno tempestiva comunicazione della programmazione e distribuzione del loro orario di lavoro almeno con 48 ore di anticipo, con indicazione dei giorni di solidarietà, su base mensile. Per esigenze tecnico-organizzative nel corso del mese di riferimento la collocazione delle giornate di solidarietà potrà subire variazioni con un preavviso non inferiore 48 ore.
8. La Società, ai sensi della normativa da applicare, dichiara che richiederà la integrazione salariale prevista dalla legge per la riduzione dell'orario di lavoro attuata in applicazione del presente Accordo di Solidarietà, che sarà anticipata alle normali scadenze di pagamento della retribuzione ai lavoratori.
9. La Società presenterà apposita istanza al "Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale" finalizzata ad ottenere le relative prestazioni integrative nei termini consentiti e previsti dalla Legge.
10. In applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 21 del D.lgs. 148/15, in relazione alla specificità dell'attività aziendale fortemente legata, anche in considerazione delle dinamiche dell'emergenza sanitaria che ha dato luogo alla attuale necessità di gestione di esuberi, alle fluttuazioni del traffico aereo, la Società avrà la possibilità, in vigenza del presente Accordo ed in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da fattori di mercato, da necessità di ordine organizzativo ovvero da altro, di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, l'orario ridotto programmato, dandone relativa preventiva comunicazione alle OO.SS. . La Società comunicherà, inoltre, l'avvenuta variazione di orario al Ministero del Lavoro ed all'INPS, senza che questo comporti la necessità di stipula di ulteriori accordi.
11. La Società s'impegna durante l'intero periodo del presente contratto di solidarietà a non disporre riduzioni di personale con riguardo agli ambiti nei quali il contratto di solidarietà viene utilizzato. Le parti concordano sin d'ora che potranno essere definiti accordi di natura collettiva ed individuale per disciplinare esodi volontari.
12. Le parti come sopra rappresentate s'incontreranno almeno con cadenza bimestrale per verificare le modalità con cui in concreto viene data attuazione al presente Accordo e monitorare l'evolversi della situazione di crisi ed implementare eventuali misure ulteriori di prevenzione e gestione degli esuberi anche in considerazione di eventuali modifiche al quadro legislativo vigente in materia previdenziale e degli ammortizzatori sociali. In particolare la Società si riserva, in costanza dell'integrazione salariale, di convocare le OO.SS. in caso d'eventi imprevisi ed improvvisi che abbiano impatto sul traffico passeggeri, al fine di definire un nuovo Accordo di Solidarietà che rifletta tale ulteriore situazione o per attivare altre forme d'ammortizzatori sociali con lo scopo di evitare possibili ricadute occupazionali.



13. In vigenza del Contratto di Solidarietà la Società corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi, variabili e differiti (13[^] mensilità, 14[^] mensilità etc.) corrisposti ai lavoratori interessati. Con riferimento al Tfr trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 148/2015.
14. Le parti convengono che il Contratto di solidarietà difensivo, così come disciplinato dal presente Accordo è rispondente alle finalità di salvaguardare l'occupazione aziendale.

Firme Società:

Dani Bala

Roberto Bodini

Firme OO SS:

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Firme RSA:

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini

Roberto Bodini